Spedizione in abbonamento postale

Anno 100° — Numero 146

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 22 giugno 1959 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L 50
Fascicoli annate arretrate il doppio
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate il doppio
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Decreto 18 maggio 1959
registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 1959
registro n. 4 Presidenza, foglio n. 286

E' concessa la seguente decorazione al valor militare.

MEDAGLIA D'ORO

BRIGANTI Luigi di Vito da Lentini (Siracusa), classe 1924, « partigiano combattente » — Comandante di distaccamento di una formazione partigiana, dà ripetute vivissime prove di temerarietà ed ardimento, incitando e trascinando i compagni nelle azioni più rischiose Nel corso di un'azione isolata contro impianti militari delle truppe nazi-fasciste, compiuta a Casale Monferrato, cade prigioniero in mano nemica. Sottoposto alle più atroci torture nell'intento di ottenere da lui notizie sulla organizzazione delle locali forze partigiane, rifiuta sdegnosamente di fornire la benchè minima informazione. Liberato dai suoi compagni, quando già innanzi a lui era stato schierato il plotone di esecuzione, nonostante che le profonde ferite causategli dalle torture non fossero ancora rimarginate, riprende il posto di combattimento con immutato slancio Ancora convalescente, evita, con atto di suprema generosità, la certa cattura di un ufficiale delle formazioni garibaldine, cedendo a questi il proprio nascondiglio e volontariamente costituendosi alle truppe nazi-fasciste Nuovamente sottoposto ad altre più feroci e beffarde torture, dà, ancora una volta, esempio di altissima fedeltà alla causa, opponendo ai barbari aguzzini il suo eroico, doloroso silenzio Liberato con uno scambio di prigionieri, eppur costretto a camminare su occasionali stampelle, trova tuttavia la forza di partecipare alle operazioni militari svoltesi nelle giornate conclusive della liberazione Esempio veramente luminoso di assoluta dedizione, tenacia e completo sprezzo della vita. — Valle di Lanzo febbraio 1944, Alto Monferrato aprile 1945.

(3471)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 1959, n. 386.

Assoggettamento alla tutela della pubblica Amministrazione della ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee nel territorio del comune di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 94 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, col quale il Governo è autorizzato a stabilire i comprensori nei quali la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione di tutte le acque sotterranee sono soggette alla tutela della pubblica Amministrazione;

Visto il decreto Presidenziale 27 agosto 1955, n. 1040 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 16 novembre 1955), con il quale fu assoggettata alla tutela della pubblica Amministrazione una parte del territorio del comune di Roma;

Ritenuta la necessità di estendere l'assoggettamento alla tutela della pubblica Amministrazione a tutto il territorio del comune di Roma;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il voto 8 settembre 1958, n. 1828, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per l'agricoltura e foreste;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 94 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione di tutte le acque sotterranee nel territorio del comune di Roma sono soggette alla tutela della pubblica Amministrazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1959

GRONCHI

SEGNI — TOGNI — RUMOR

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1959
Atti del Governo, registro n. 119, foglio n. 22 — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 1959, n. 387.

Immissione alla vendita di un nuovo tipo di pietrine focaie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 26 febbraio 1930, n. 105, convertito nella legge 1° maggio 1930, n. 611;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1950, n. 52;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1952, n. 3333;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1959, n. 167;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

E' immesso alla vendita un nuovo tipo di pietrine focaie cilindriche, di mm. 2,4 di diametro per mm. 5 di lunghezza (tipo A *ter*).

Il diritto fisso dovuto all'Erario, sopra ognuna di dette pietrine focaie, a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, è stabilito nella misura di Lit. 25 (venticinque), ferme rimanendo le altre quote di cui alla tab. *II* del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1959, n. 167.

Art. 2.

Il prezzo di vendita al pubblico del suddetto tipo di pietrine focaie è stabilito in Lit. 30 (trenta) per ogni pietrina.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 aprile 1959

GRONCHI

SEGNI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1959
Atti del Governo, registro n. 119, foglio n. 23. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 maggio 1959, n. 388.

Acquisto da parte della Camera di commercio, industria e agricoltura di Cosenza di una striscia di terreno costituente spazio di isolamento tra l'edificio camerale e le proprietà immobiliari confinanti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato con regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000 e con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037 ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Vista la deliberazione n. 347 del 7 gennaio 1959, con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di Cosenza ha stabilito di acquistare una striscia di terreno costituente spazio di isolamento tra l'edificio appartenente a detta Camera, adibito a propria sede e le proprietà immobiliari confinanti.

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

Articolo unico.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Cosenza è autorizzata ad acquistare dall'avv. Vincenzo Maria Greco una striscia di terreno di mq. 325 adiacente alla propria sede, alle condizioni previste nella deliberazione n. 347 del 7 gennaio 1959.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1959

GRONCHI

COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti addì 17 giugno 1959
Atti del Governo, registro n. 119, foglio n. 34 — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 aprile 1959

Attribuzione alla Regione Trentino-Alto Adige, per l'anno 1959, ai sensi dell'art. 60 dello Statuto, delle quote di proventi erariali.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI MINISTRO PER L'INTERNO

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Visto l'art. 60 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visti gli articoli 57 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574;

Visto l'accordo tra il Governo e il Presidente della Giunta della Regione Trentino-Alto Adige;

Decreta:

Art. 1.

Alla Regione Trentino-Alto Adige sono attribuite per l'anno 1959, ai sensi dell'art. 60 dello Statuto, le seguenti percentuali di tributi erariali da calcolarsi sui versamenti, in conto competenza, avvenuti nel territorio della Regione stessa:

90 % delle imposte sulle successioni e donazioni, sul valore netto globale delle successioni, sul registro, nonchè delle tasse sulle concessioni governative percette in modo ordinario.

E', altresì, attribuita alla detta Regione, per il suindicato anno, l'aliquota del 70 % dei proventi del lotto, percetti nel territorio medesimo, al netto delle vincite valutate presuntivamente nella misura del 40 % dei proventi stessi comprese quelle corrisposte direttamente dai ricevitori del lotto, nonchè la percentuale del 42,8% dei proventi del monopolio sui tabacchi per vendite afferenti al territorio regionale e limitatamente alla parte da considerare come imposta di consumo.

Art. 2.

L'onere derivante dall'applicazione del presente decreto relativo al semestre 1° gennaio 30 giugno 1959 farà carico allo stanziamento inscritto al capitolo 495 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1958 59 e quello relativo al semestre 1° luglio-31 dicembre 1959 al corrispondente capitolo del successivo esercizio 1959 60.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 aprile 1959

Il Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro per l'interno
SEGNI

Il Ministro per le finanze
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
TAMBRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1959
Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 382. — MASSIMO

(3653)

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1958.

Franchigia doganale per reattivi destinati alla flottazione dei minerali metallici.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

E

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la disposizione contenuta nell'ultima parte delle note generali alla sezione VI della tariffa generale dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442, che accorda ai prodotti destinati alla flottazione dei minerali metallici, che non vengano fabbricati nel

territorio dello Stato e dei quali sia stata riconosciuta, nella pratica industriale, la utilità e la convenienza di detto impiego, la esenzione dal dazio doganale e dalla sopratassa di confine sugli alcoli e sugli oli minerali in essi eventualmente contenuti;

Decreta:

Art. 1.

Il prodotto denominato « Aerodepressant 610 » destinato alla flottazione dei minerali di piombo e zinco, risponde alle condizioni richieste dalla surriportata disposizione ed è pertanto da ammettere al trattamento fiscale previsto dalla disposizione stessa.

Art. 2.

L'agevolazione concessa con l'art. 1 del presente decreto è subordinata alla osservanza delle cautele e modalità stabilite col decreto Ministeriale 28 maggio 1953 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, supplemento ordinario n. 227 del 3 ottobre 1953), che riporta le norme per l'importazione in esenzione da dazio e dalla sovrimposta di confine sugli alcoli e sugli oli minerali eventualmente contenuti nei prodotti destinati alla flottazione dei minerali metallici.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 agosto 1958

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il Ministro per l'industria e commercio
BO

Il Ministro per il commercio con l'estero
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *maggio* 1959
Registro n. 12 *Finanze, foglio n.* 1

(3654)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1959.

Revoca dell'atto di approvazione dell'Ente di assistenza sociale e nomina del liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la decisione del congresso della Confederazione sindacale italiana dei lavoratori adottata il 1° marzo 1959 e verbalizzata con atto n. 695 di repertorio del notaio avv. Gino Luigi Giusti in Napoli — atto registrato al n. 22259, mod. I, vol. 960 — per la quale la Confederazione stessa, costituitasi il 2 agosto 1947 per atto del notaio Francesco Antonelli, registrato il 21 agosto 1947 al n. 8451, vol. 654, è sciolta;

Vista la decisione adottata nella stessa data dal congresso della Confederazione sindacale italiana dei lavoratori di chiedere al Ministero del lavoro e della previdenza sociale la messa in liquidazione dell'Ente di assistenza sociale, istituto di patronato costituito dalla stessa Confederazione, ed approvato ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, con decreto Ministeriale 6 marzo 1948;

Considerato che in conseguenza dell'avvenuto scioglimento della Confederazione sindacale italiana dei lavoratori sono venuti meno i requisiti richiesti dall'art. 2, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, in base ai quali l'istituto di patronato da questa promosso fu approvato con l'atto ministeriale suddetto;

Ritenuta, pertanto, la necessità di procedere in conseguenza alla revoca dell'atto di approvazione della costituzione dell'Ente di assistenza sociale emanato con il precitato decreto Ministeriale 6 marzo 1948 e di porre l'Ente stesso in liquidazione;

Ritenuta l'opportunità di nominare a quest'ultimo scopo un liquidatore e di affiancare ad esso un Comitato di vigilanza;

Visti gli articoli 2 e 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, e lo statuto dell'Ente;

Decreta:

Art. 1.

E' revocata l'approvazione dell'Ente di assistenza sociale, istituto di patronato promosso dalla Confederazione sindacale italiana dei lavoratori, concessa con decreto Ministeriale 6 marzo 1948, e l'Ente stesso è posto in liquidazione.

E' nominato liquidatore dell'Ente di assistenza sociale il sig. Vincenzino Berteletti.

Il sig. Berteletti sarà assistito nell'espletamento delle sue funzioni da un Comitato di vigilanza composto dai signori:

Presidente:

Manduzio dott. Renato, ispettore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Membri:

Chilosi dott. Cesare, direttore di divisione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Brancoli dott. Carlo, direttore di divisione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 2.

La liquidazione dell'Ente di assistenza sociale non potrà durare più di diciotto mesi.

Il compenso del liquidatore sarà fissato con successivo decreto.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Comitato di vigilanza.

Roma, addì 10 giugno 1959

Il Ministro: ZACCAGNINI

(3639)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1959.

Approvazione della tabella dei salari medi convenzionali giornalieri per gli addetti alla trebbiatura dei cereali per la campagna 1959.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 39, 40 e 41 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, che fissano i criteri per la determinazione dei salari ai fini della liquidazione delle indennità per infortuni sul lavoro;

Visto il decreto Ministeriale 16 maggio 1958, che fissa i salari medi convenzionali giornalieri per gli addetti alla trebbiatura dei cereali per la campagna 1958;

Sentiti i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata agli effetti dell'art. 40 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, la seguente tabella dei salari medi convenzionali giornalieri per gli addetti alla trebbiatura dei cereali per la campagna 1959:

1) macchinista addetto alla condotta delle locomobili a vapore	L. 1.400
2) motorista addetto alla condotta dei motori a scoppio o elettrici	» 1.400
3) fuochista addetto alla alimentazione fuoco nelle locomobili	» 1.200
4) conduttore di motore a scoppio o elettrico non patentato	» 1.200
5) aiutante del motorista o del fuochista	» 1.150
6) imboccatore	» 1.100
7) pressatore, paglierino, gramerino, camaiolo e simili	» 1.150
8) ausiliari uomini	» 950
9) ausiliari donne	» 850
10) ausiliari di età inferiore ai 18 anni	» 750

I suddetti salari s'intendono comprensivi del vitto eventualmente somministrato ai lavoratori dai rispettivi datori di lavoro.

Art. 2.

In esecuzione dell'art. 39 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni, la retribuzione da assumere come base per la liquidazione delle indennità per inabilità temporanea e uguale a detta retribuzione convenzionale e la retribuzione da assumere come base per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e delle rendite ai superstiti si valuta uguale a trecento volte la predetta retribuzione convenzionale.

Roma, addì 16 giugno 1959

Il Ministro: ZACCAGNINI

(3638)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Decisioni del Consiglio permanente per l'applicazione della Convenzione internazionale sull'uso dei nominativi di origine e delle denominazioni dei formaggi, firmata a Stresa il 1° giugno 1951, resa esecutiva con decreto Presidenziale 18 novembre 1953, n. 1099.

Si comunica che il Consiglio permanente per l'applicazione della Convenzione internazionale sull'uso dei nominativi di origine e delle denominazioni dei formaggi, firmata a Stresa il 1° giugno 1951, in ottemperanza all'art 1 della Convenzione stessa con gli atti riportati qui appresso, notificati il 9 marzo 1959 al Governo italiano, depositario della Convenzione, ha deciso, ai sensi degli articoli 4 e 5 della Convenzione e dei Protocolli firmati a Stresa il 1° giugno 1951, ed all'Aja il 18 luglio 1951, (nel corso della IV sessione, tenutasi a Vienna il 26 e 27 giugno 1956 per la prima denominazione e della V sessione, tenutasi a Parigi il 2 e 3 aprile, per le altre tre) l'iscrizione nell'Allegato *B* della Convenzione suddetta delle seguenti denominazioni di formaggi:

Gouda	(decisione n 31)
Herrgårdsost	(decisione n. 32)
Adelost	(decisione n 33)
Sveciaost	(decisione n 34)

Decision n 31

The Permanent Council, during the IV Session held at Vienna (Austria) from June 26th to 27th 1956 - upon request of Netherlands and on the basis of the documentation submitted in accordance with art 5 of the Convention - had decided to include in Annex *B* of the same Convention the following denomination

GOUDA

the use of which is therefore reserved to cheese complying with the following standard

Name of cheese Gouda
Name of the producing country Netherlands
Type of the cheese hard cheese (pressed)
Category according to the Stresa Convention B.
Raw material cow s milk
Additions No additions
Shape of the cheese ripe for consumption The shape is a flattened sphere, the convex side curving smoothly into the flat top and bottom the height varies between a third and a quarter of the diameter
Weight of the cheese ripe for consumption. From 3 ½ to 25 Kg
Dimensions Height from 6 ½ to 15 cm Diameter from 24 to 51 cm
Aspect of the rind Colour. yellow, dry, wax-film (sometimes) oil (sometimes)
Openings· scarce, plentiful - shape: regular, irregular - size top of a pin, rice, pea
Curd colour straw-coloured; texture cutting.
Minimum of fat content in the dry matter
According to national regulations 48 % factory cheese; 46 % farmmade-cheese guaranteed made from whole milk
Water content to max 45 % at an age of ten day
Essential characteristics of the manufacture and the treatment
Method of coagulation· rennet enzyme
Salting after manufacture, in the brine
Supplementary observations·
" *Soft paste Gouda* ,, cheese is manufactured in the same way as Gouda cheese, but 2 % more moisture is left in the curd
" *Baby Gouda* ,, cheese is practically the same as Gouda cheese, except that the weight, 6 days after manufacture, varies between 300 and 380 grammes, 440 and 600 grammes, 880 and 1100 grammes
In pursuance of the Law, controlmarks, made of casein, mutually differing in size or colour, are put on " *Gouda* ,, " *Soft-paste Gouda* ,, and " *Baby Gouda* ,, cheese

Rome, October 28th 1958

The Chairman EMIN SJOHOLM

The Secretary: VITTORIO CERVI

Decision n 32

The Permanent Council, during the V Session held at Paris (France) from April 2nd to 3rd 1957 upon request of Sweden and on the basis of the documentation submitted in accordance with art 5 of the Convention had decided to include in Annex *B* of the same Convention the following denomination.

HERRGÅRDSOST

the use of which is therefore reserved to cheese complying with the following standard
Name of cheese· Herrgårdsost
Name of the producing country: Sweden

NOTA ogni decisione è pubblicata nella lingua di lavoro del Consiglio permanente (francese o inglese) prescelta dal Paese che ha domandato l'iscrizione del relativo formaggio.

Type of the cheese: hard
Category according to the Stresa Convention: B.
Raw material: cow's milk.
Additions: none
Shape of the cheese ripe for consumption: circle-round with two plane surfaces
Weight of the cheese ripe for consumption. about 14 kilos
Dimensions. Height 10-14 cm ; Diameter 35-40 cm
Aspect of the rind. Paraffin-film, fine smooth rind of a yellowish colour.
Openings: regular round holes, dispersed alike in the cheese from pea to walnut size
Curd: Colour: bone white to light yellow; Texture: suitable for cutting, Aspect: uniform.
Minimum of fat content in the dry matter:
According to national regulations: 3 fat-classes:
a) minimum 30 % fat in dry matter, b) minimum 40 % fat in dry matter, c) minimum 45 % fat in dry matter
Water content —
Essential characteristics of the manufacture and the treatment:
Method of coagulation: rennet enzyme
Salting: in the brine sometimes completed with addition of a small quantity of salt at the end of the manufacturing.

Rome, October 28th 1958

The Chairman EMIN SJÖHOLM

The Secretary. VITTORIO CERVI

Decision n. 33.

The Permanent Council, during the V Session held at Paris (France) from April 2nd to 3rd 1957 - upon request of Sweden and on the basis of the documentation submitted in accordance with art 5 of the Convention - had decided to include in Annex *B* of the same Convention the following denomination:

ÄDELOST

the use of which is therefore reserved to cheese complying with the following standard:
Name of cheese: Ädelost.
Name of the producing country Sweden.
Type of the cheese: soft
Category according to the Stresa Convention: B.
Raw material cow's milk
Additions. Mould (Penicillium Roqueforti).
Shape of the cheese ripe for consumption: Cylindrical with plane surfaces.
Weight of the cheese ripe for consumption: about 2,7 kilos.
Dimensions: Height: at least 10 cm ; Diameter: 20 cm
Aspect of the rind: reddish crust, usually lined with paper parchment or tin folder.
Openings: none.
Curd: compact paste of bone white or yellowish colour with green veins according to the development of the mould
Minimum of fat content in the dry matter.
According to national regulations. 50 % fat in dry matter.
Water content —
Essential characteristics of the manufacture and the treatment:
Method of coagulation: rennet enzyme,
Salting: dry salting after manufacture.

Rome, October 28th 1958

The Chairman. EMIN SJOHOLM

The Secretary VITTORIO CERVI

Decision n 34

The Permanent Council, during the V Session held at Paris (France) from april 2nd to 3rd 1957 - upon request of Sweden and on the basis of the documentation submitted in accordance with art 5 of the Convention - had decided to include in Annex *B* of the same Convention the following denomination:

SVECIAOST

the use of which is therefore reserved to cheese complying with the following standard:
Name of cheese. Sveciaost
Name of the producing country Sweden
Type of the cheese: hard
Category according to the Stresa Convention: B
Raw material cow's milk
Additions either none or addition of cumin seed (possibly also clove)
Shape of the cheese ripe for consumption: circle round with two plane surfaces
Weight of the cheese ripe for consumption. about 13-14 kilos
Dimensions: Height 11-15 cm , Diameter: 35-40 cm
Aspect of the rind paraffin-film, fine smooth rind of a yellowish colour
Openings. plentiful of openings of irregular shape, about rice-size.
Curd Colour: light to dark yellow, Texture: suitable for cutting, Aspect: uniform
Minimum of fat content in the dry matter
According to national regulations 3 fat - classes:
a) minimum 30 % fat in dry matter, b) minimum 40 % fat in dry matter, c) minimum 45 % fat in dry matter.
Water content —
Essential characteristics of the manufacture and the treatment
Method of coagulation rennet enzyme;
Salting: during manufacture sometimes completed with short time salting in brine

Rome, October 28th 1958

The Chairman. EMIN SJOHOLM

The Secretary: VITTORIO CERVI

Errori riscontrati nel testo di decisioni precedenti

Si comunica che nel testo delle decisioni n 26 e 27, pubblicate nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* numero 176 del 16 luglio 1957, sono stati riscontrati dal Consiglio permanente i seguenti errori:

Decision n 26:
righe 1, 2, leggere: « the Permanent Council, during the II Session, held at Copenhagen (Denmark) from September 20th to 21st 1955... ».

Décision n 27:
riga 3, leggere: « sur demande de la France », invece di « sur demande de la Suisse ».

(2956)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dall'Azienda Municipalizzata Acquedotto e Trasporti di Imperia (A.M.A.T.) esercente servizi automobilistici urbani di quella città.

Con decreto in data 28 marzo 1959 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i trasporti, è stato approvato lo statuto della cassa di soccorso per il personale dipendente dall'Azienda Municipalizzata Acquedotto e Trasporti di Imperia (A M.A T) esercente servizi automobilistici urbani di quella città

(3668)

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società per azioni Ferrovia elettrica Trento-Malè.

Con decreto in data 28 marzo 1959 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i trasporti, è stato approvato lo statuto della cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società per azioni Ferrovia elettrica Trento-Malè

(3669)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2a *pubblicazione*). Elenco n. 49

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta. 1739 — Data 29 ottobre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Lecce — Intestazione: Banca Vaglio & Leuzzi, in Galatone — Titoli del Debito pubblico Prestito ricostruzione redimibile 3,50 % — Capitale L 125 000

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1270 — Data. 3 settembre 1958 — Ufficio che rilascio la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico, Ufficio Ricevimento delle domande — Intestazione Marconi Fernando — Titoli del Debito pubblico. Prestito redimibile 3,50 % - 1934, al portatore 2 — Capitale L 600

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 637 — Data. 24 agosto 1956 — Ufficio che rilascio la ricevuta· Ufficio provinciale del Tesoro di Perugia — Intestazione Mazzantini Michele di Anacleto — Titoli del Debito pubblico· Prestito redimibile 5 % - 1936, al portatore 1 — Capitale L 500

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 290 — Data: 18 giugno 1958 — Ufficio che rilascio la ricevuta· Ufficio provinciale del Tesoro di Verona — Intestazione: Muraro Tullio — Titoli del Debito pubblico Rendita 5 % 1935, nominativi 1 — Capitale L 2100

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 122 — Data. 10 dicembre 1958 — Ufficio che rilascio la ricevuta Ufficio provinciale del Tesoro di Venezia — Intestazione. Basaglia Augusto — Titoli del Debito pubblico Prestito ricostruzione redimibile 5 %, nominativi 1 — Capitale L 15 000

Numero ordinale portato dalla ricevuta· 1818 — Data 28 novembre 1952 — Ufficio che rilascio la ricevuta: Direzione generale del Debito pubblico Ufficio ricevimento delle domande — Intestazione Bassani Alvaro fu Vincenzo — Titoli del Debito pubblico. Prestito ricostruzione redimibile 3 50 %, al portatore 3 — Capitale L 90 000

Numero ordinale portato dalla ricevuta 21 — Data: 10 dicembre 1957 — Ufficio che rilascio la ricevuta Ufficio provinciale del Tesoro di L'Aquila — Intestazione· Ufficio Amministrativo Diocesano Curia Arcivescovile de L'Aquila — Titoli del Debito pubblico. Rendita 5 % 1935, nominativi 1 — Capitale L 6000

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 367 — Data: 17 novembre 1958 — Ufficio che rilascio la ricevuta· Ufficio provinciale del Tesoro di Torino — Intestazione Insalaro Domenico — Titoli del Debito pubblico Titolo provvisorio Prestito ricostruzione 3,50 %, nominativi 1 — Capitale L 2000

Numero ordinale portato dalla ricevuta· 69 — Data. 22 aprile 1955 — Ufficio che rilascio la ricevuta· Tesoreria provinciale di Teramo — Intestazione Liberati Gino — Titoli del Debito pubblico Prestito redimibile 5 % - 1936, al portatore 3 — Capitale L 300

Numero ordinale portato dalla ricevuta· 204 — Data: 26 luglio 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta· Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione Pittore Alberto fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, al portatore. 8 — Rendita L 750

Numero ordinale portato dalla ricevuta 4681 — Data 16 febbraio 1959 — Ufficio che rilascio la ricevuta: Direzione generale del Debito pubblico. Ufficio ricevimento delle domande — Intestazione Millosevich Filippo — Titoli del Debito pubblico. Prestito redimibile 5 % - 1936, al portatore 2 — Capitale L 200

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 93 — Data: 27 luglio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Potenza — Intestazione: De Carlo Felicia fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % - 1934, nominativi 1 — Capitale L 6400

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 449 — Data· 11 dicembre 1958 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Ufficio provinciale del Tesoro di Torino — Intestazione· Meta Maddalena — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % - 1935, nominativi 1 — Capitale L. 40.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta 2951 — Data 28 novembre 1958 — Ufficio che rilascio la ricevuta. Direzione generale del Debito pubblico Ufficio ricevimento delle domande — Intestazione: Di Marco Bernardo — Titoli del Debito pubblico: Prestito ricostruzione 3,50 %, al portatore 1 — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 389 — Data: 4 ottobre 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Cosenza — Intestazione: Infante Ester — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 5 % - 1936, al portatore 5 — Capitale L. 1400.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore

Roma, addì 31 maggio 1959

Il direttore generale. SCIPIONE

(3324)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 138

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 giugno 1959

1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	646,912
1 Franco svizzero	144 —
1 Corona danese	90,20
1 Corona norvegese	87,237
1 Corona svedese	119,987
1 Fiorino olandese	164,525
1 Franco belga	12,423
100 Franchi francesi	126,602
1 Lira sterlina	1745,63
1 Marco germanico	148,502
1 Scellino austriaco	23,986

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione di un componente supplente della Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di Napoli.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 17 gennaio 1959, registrato alla Corte dei conti in data 5 febbraio 1959, con cui è stata nominata, fra le altre, la Commissione giudicatrice per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di Napoli,

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione del prof Vassalli Giuliano, componente supplente di detta Commissione, il quale ha declinato l'incarico per impegni professionali e per motivi di salute,

Decreta:

Il prof Pecoraro Albani Antonio, dell'Università degli studi di Napoli è nominato componente supplente della Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di detta città, in sostituzione del prof Vassalli Giuliano.

Roma, addì 2 maggio 1959

Il Ministro GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *giugno* 1959
Registro n 30 *Grazia e giustizia, foglio n.* 351 — BOVIO

(3662)

Sostituzione di un componente effettivo e di un componente supplente della Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di Trieste.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 17 gennaio 1959, registrato alla Corte dei conti in data 5 febbraio 1959, con cui è stata nominata, fra le altre, la Commissione giudicatrice per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di Trieste;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione dei professori Treves Giuseppino e Casetta Elio entrambi, rispettivamente, componente effettivo e componente supplente di detta Commissione, i quali hanno declinato l'incarico per impegni professionali;

Decreta:

Il prof De Dominicis Mario Filippo Antonio e Amigoni Carlo, dell'Università degli studi di Trieste, sono nominati, rispettivamente, componente effettivo e componente supplente della Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di detta città, in sostituzione dei professori Treves Giuseppino e Casetta Elio.

Roma, addì 5 maggio 1959

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1959
Registro n. 30 Grazia e giustizia, foglio n. 369 — BOVIO

(3663)

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria del concorso per titoli ed esami per la nomina a sottotenente maestro direttore di banda in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto 14 giugno 1923, n. 1281, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Guardia di finanza;

Visto il regio decreto 10 agosto 1928, n. 2219, che detta norme per l'organizzazione ed il funzionamento della banda musicale della Guardia di finanza, nonchè il relativo regolamento approvato con decreto Ministeriale 17 settembre 1928, n. 2757, modificato dai decreti Ministeriali 16 ottobre 1930 e 9 maggio 1932;

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 21 gennaio 1929, n. 132, riguardante la nomina e lo stato del sottotenente maestro direttore di banda della Guardia di finanza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 riguardante il conglobamento totale del trattamento economico del personale statale;

Visto il decreto Ministeriale 16 giugno 1958, registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 1958, registro n. 24 Finanze, foglio n. 326, con il quale è stato bandito il concorso, per titoli e per esami, per la nomina a sottotenente maestro direttore di banda in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza;

Visto il decreto Ministeriale 22 dicembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1959, registro n. 2 Finanze, foglio n. 319, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso succitato;

Visto il decreto Ministeriale 31 marzo 1959 riguardante la proroga della scadenza del termine dei lavori della Commissione giudicatrice sopracitata;

Visti i verbali relativi alle operazioni del concorso compilati dalla succitata Commissione giudicatrice in data 19, 22, 28, 29, 30 e 31 gennaio 1959, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 e 12 febbraio 1959, 17, 18 e 26 marzo, 20 e 21 aprile 1959;

Riconosciuta la regolarità procedurale del concorso;

Considerato che il maestro Di Domenico Olivio è stato l'unico candidato che abbia superato tutte le prove di esame con la media aritmetica finale di punti 17,16/20;

Decreta:

E' approvata la graduatoria del concorso indetto per la nomina a sottotenente maestro direttore di banda in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza, di cui alle premesse, in cui figura unico classificato il maestro Di Domenico Olivio.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 maggio 1959

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1959
Registro n. 14 Finanze, foglio n. 130 — BENNATI

(3652)

MINISTERO DELL'INTERNO

Costituzione della Commissione medica per l'accertamento della idoneità fisica dei candidati al concorso per esami a ventisei posti di ispettore in prova nel ruolo tecnico (carriera direttiva) dei Servizi antincendi.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto 20 gennaio 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 1959 registro n. 7 Interno, foglio n. 137, col quale è stato indetto un concorso per esami a ventisei posti di ispettore in prova del ruolo tecnico (carriera direttiva) dei Servizi antincendi;

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, recante nuove norme per l'organizzazione dei Servizi antincendi;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Vista la legge 14 marzo 1958, n. 251, concernente la modifica degli articoli 9 e 11 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione medica, prevista dall'art. 1, terzo comma, della predetta legge 14 marzo 1958, n. 251;

Decreta:

La Commissione medica, che dovrà procedere, prima degli esami scritti, all'accertamento della idoneità fisica dei candidati ammessi al concorso per esami a ventisei posti di ispettore in prova nel ruolo tecnico (carriera direttiva) dei Servizi antincendi, è costituita come segue:

Presidente:
Cavalletti prof. dott. Vincenzo, ispettore sanitario capo dei Servizi antincendi.

Componenti:
Carducci dott. Michele;
Soccorsi dott. Pasquale.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 aprile 1959

p. *Il Ministro*: BISORI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1959
Registro n. 11 Interno, foglio n. 168

(3664)

PERTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.